



Comune di
Milano

AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E COGESTIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO ISTITUZIONALE "UN NIDO OLTRE I CONFINI: INTERVENTI A TUTELA DELLA MATERNITA' RISTRETTA E DEI MINORI", IN PARTNERSHIP CON L'AREA TERRITORIALITA' ED IL PROVVEDITORATO REGIONALE AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (PRAP), FINANZIATO AI SENSI DELLA LEGGE 285/97. PERIODO: 1° DICEMBRE 2024 – 30 NOVEMBRE 2026

SPESA COMPLESSIVA € 300.000,00 fuori campo applicazione IVA ex art. 2 c. 3 lett. a) del DPR 633/72, finanziata con fondi Legge n. 285 del 28 agosto 1997

CUP B41H24000290001 CIG B2505C2CB0



PREMESSA

- la Legge n. 285 del 28 agosto 1997, "Disposizione per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", principale strumento di attuazione della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia stipulata a New York nel 1989 e ratificata con L. n. 176 del 27 maggio 1991, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, agendo contestualmente sul piano dei servizi socio-educativi, scolastici, assistenziali e sanitari, di sostegno al reddito, dei servizi ricreativi, culturali ed ambientali;
- la Legge n. 285/1997 individua, tra le finalità del Fondo Infanzia e Adolescenza, le azioni innovative che, tramite specifica programmazione degli enti locali e del terzo settore, consentano di sperimentare e modellizzare servizi ed interventi finalizzati, ai sensi dell'art. 3 lett. a), alla realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresì della condizione dei minori straniero nonché, ai sensi dell'art. 4 lett. c), di progetti volti al sostegno del minore e della sua famiglia, al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento nonché, ai sensi dell'art. 4 lett. h), di interventi volti alla prevenzione ed assistenza nei casi di abuso, sfruttamento sessuale, abbandono, maltrattamento e violenza sui minori;
- la Legge n. 328 del 8 novembre 2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati, spostando l'attenzione dall'azione esclusiva dell'Ente pubblico ad un'azione svolta da una pluralità di attori. La Legge, inoltre, dispone il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel Terzo Settore, la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche offerte e delle qualificazioni del personale;
- il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", che all'art. 55 individua la co-programmazione e la co-progettazione quali misure di sostegno ed integrazione fra Enti del Terzo Settore e Pubblica Amministrazione, in applicazione del principio di sussidiarietà contenuto nell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 72 del 31 marzo 2021 con il quale vengono adottate le "Linee guida sui rapporti collaborativi tra Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore)" e viene fornito un quadro di analisi finalizzato a supportare gli enti pubblici nella concreta applicazione



degli artt. 55 -57 del Codice del Terzo Settore, nonché viene puntualmente definita la distinzione tra rapporti collaborativi con gli enti del Terzo Settore e l'affidamento di appalti e concessioni di servizi. In particolare, il suddetto decreto definisce un procedimento amministrativo da seguire in corso di co-progettazione, quale "metodologia ordinaria" per l'attivazione di rapporti collaborativi con il Terzo Settore riferito a specifici progetti di servizio o di intervento.

- il "Regolamento di disciplina generale sui rapporti tra il Comune di Milano e gli Enti del Terzo Settore in attuazione del Codice del Terzo Settore", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 03/07/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. 5908 del 12/07/2024 che ha approvato il presente Avviso di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione e cogestione delle azioni del progetto istituzionale "Un nido oltre i confini: interventi a tutela della maternità ristretta e dei minori", in partnership con l'area territorialità ed il provveditorato regionale amministrazione penitenziaria (PRAP), finanziato ai sensi della legge 285/97

ART. 1 – FINALITA' DEL PROCEDIMENTO

La finalità del presente procedimento è la costruzione di un sistema di partnership attraverso la quale giungere alla co-progettazione e co-gestione delle azioni del progetto istituzionale "Un nido oltre i confini: interventi a tutela della maternità ristretta e dei minori", avente quale obiettivo prioritario sostenere e favorire il ruolo genitoriale all'interno delle strutture detentive del territorio milanese che accolgono donne detenute gestanti o con prole a seguito fino all'età di dieci anni, favorendo la partecipazione dei minori a percorsi di crescita e socialità in stretta sinergia con tutti gli operatori del settore.

ART. 2 – PROGRAMMAZIONE ZONALE E CO-PROGETTAZIONE

La spinta allo sviluppo di forme innovative di co-progettazione individua il modello collaborativo centrato sulla co-programmazione e sulla co-progettazione con il Terzo Settore come l'approccio metodologico che permette di meglio perseguire l'interesse pubblico all'interno del welfare locale, sia nella fase di lettura dei bisogni che in quella della definizione degli interventi e dei servizi.

In tal modo, infatti, l'azione progettuale risulta arricchita dall'opportunità di mettere a confronto professionalità, competenze e angoli visuali differenti in relazione al raggiungimento di obiettivi complessi.

All'interno di un sistema di servizi alla persona che cambia, si auspica una "sussidiarietà circolare", finalizzata a dare risposte appropriate e mirate ai bisogni delle persone, realizzando nuove forme di collaborazione tra Ente Pubblico e privato sociale, che consentano di reperire nuove risorse per lo sviluppo del sistema.

La co-progettazione rappresenta un tassello importante che si aggiunge al ventaglio delle opportunità di collaborazione tra l'Ente Pubblico e il Terzo Settore: è uno strumento innovativo in quanto il soggetto privato coinvolto nell'attuazione di un progetto non si limita ad erogare un servizio per conto di una Pubblica Amministrazione, ma è chiamato ad assumere un ruolo attivo,



rischiando risorse proprie, proponendo soluzioni progettuali e assumendo una posizione di corresponsabilità sia progettuale che gestionale.

Se il sistema locale dei servizi è esito del concorso di più soggetti, ciò significa che l'aggettivo "locale" va inteso in senso attivo; la sostenibilità e l'innovazione passano oggi infatti necessariamente dalla capacità di attivare le risorse presenti nella Comunità locale e di rinsaldare i legami tra le persone, singole o associate, affinché la prima forma di tutela dei diritti e di protezione venga dal rafforzamento del tessuto stesso della Comunità.

La costruzione di un sistema comunitario attraverso la co-progettazione consente di mettere a valore diverse competenze e professionalità espresse dall'ente pubblico e dal soggetto del Terzo Settore in una logica di progettazione permanente degli interventi che non si esaurisce nel momento della scelta del partner, ma che si mantiene per tutto lo sviluppo progettuale e gestionale della partnership, con l'obiettivo di adattare tale sviluppo alla lettura dei bisogni via via emergenti.

Questa modalità consente quindi una flessibilità, non attuabile all'interno dei rapporti di committenza, finalizzata ad un innalzamento del livello di qualità dei servizi e della capacità di risposta del sistema ai nuovi bisogni, attraverso l'azione continua del Tavolo di co-progettazione.

ART. 3 – OGGETTO E OBIETTIVI DELLA CO-PROGETTAZIONE

La co-progettazione ha per oggetto lo sviluppo progettuale di nuove iniziative, interventi e attività complesse orientate principalmente al supporto della genitorialità e alla tutela della salute psico-fisica del minore all'interno delle strutture detentive, al fine di dare nuovi sviluppi al progetto istituzionale "Un nido oltre i confini: interventi a tutela della maternità ristretta e dei minori", in termini di partnership tra il Comune, il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria (PRAP) e gli Enti del Terzo Settore che aderiranno al presente Avviso.

La co-progettazione dovrà essere sviluppata nell'ambito di un progetto di massima con il quale vengono definiti gli elementi principali, di cui al successivo art. 5, e delle risorse finanziate messe a disposizione nell'ambito della Legge n. 285 del 28 agosto 1997.

Nell'elaborazione delle proposte progettuali il soggetto partecipante dovrà fare specifico riferimento al contesto della Città di Milano. È, infatti, fondamentale che la proposta progettuale trovi reale fattibilità nel territorio e riesca a garantire un impianto unitario per la gestione ed attuazione delle attività e degli interventi proposti.

Qualora nel corso della durata dell'accordo di collaborazione-convenzione alla base della co-progettazione emergessero eventuali nuovi ambiti di intervento, in seguito all'evidenza di nuovi bisogni e di nuove opportunità di finanziamento, che possano anche eventualmente comportare una variazione del budget complessivo, si potrà addivenire ad una modifica della convenzione che definisce i rapporti tra i partner. Il valore di tali interventi ed attività aggiuntivi non potrà comunque superare il 50% del valore economico complessivo della co-progettazione originariamente previsto dalla singola convenzione.



ART. 4 - DURATA DELLA CO-PROGETTAZIONE

L'accordo di collaborazione, relativo alla co-progettazione, da stipularsi in forma di Convenzione tra Comune di Milano e i soggetti individuati, avrà una durata di 24 mesi, dalla data di avvio delle attività, presumibilmente dal 1° dicembre 2024 al 30 novembre 2026 con possibilità di estensione fino al 30 novembre 2028.

L'estensione del periodo dal 1° dicembre 2026 al 30 novembre 2028 è vincolata all'accesso ad ulteriori fonti di finanziamento che consentiranno l'implementazione temporale del progetto.

In tal caso si potrà prevedere la riapertura dei termini per la presentazione di nuove candidature che, se valutate idonee alla co-progettazione, confluiranno nel partenariato di progetto.

È prevista la possibilità di prosecuzione della durata della convenzione per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi a far tempo dalla chiusura della convenzione.

ART. 5 - PROGETTO DI MASSIMA: OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI RICHIESTE

Obiettivo specifico del percorso di co-progettazione in oggetto consiste nell'attivazione di iniziative, interventi e attività complesse orientate principalmente al supporto della genitorialità e alla tutela della salute psico-fisica del minore all'interno delle strutture detentive, al fine di dare nuovi sviluppi al progetto istituzionale "Un nido oltre i confini: interventi a tutela della maternità ristretta e dei minori", avente quale obiettivo prioritario sostenere e favorire il ruolo genitoriale all'interno delle strutture detentive del territorio milanese che accolgono donne detenute gestanti o con prole a seguito fino all'età di dieci anni, favorendo la partecipazione dei minori a percorsi di crescita e socialità in stretta sinergia con tutti gli operatori del settore.

L'iniziativa si innesta nel quadro normativo penitenziario il quale consente alle detenute madri di tenere con sé i figli fino all'età di dieci anni e che prevede l'inserimento di figure specialistiche nelle carceri, sezioni Nido e ICAM, allo scopo di tutelare la salute psico-fisica dei bambini e delle loro madri (L.62/2011) e l'istituzione di appositi asili nido presso le strutture penitenziarie (L. 354/1975).

Ciò posto, il progetto, in attuazione delle finalità emerse dai lavori del Tavolo Tecnico istituito di concerto tra il Comune di Milano, il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria, l'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna ed altre istituzioni, dovrà avere ad oggetto il sostegno alla genitorialità e si pone, in particolare, l'obiettivo di temperare gli effetti negativi e destabilizzanti della detenzione sui minori e di garantire la tutela dei diritti dei bambini, favorendo una maternità consapevole e, di conseguenza, potenziando la relazione madre-figlio.

Inoltre, il progetto dovrà prevedere una modulazione di interventi a tutela della maternità ristretta oltre i confini di ICAM, in modo da poter raggiungere altri luoghi deputati all'accoglienza di detenute madri, in un percorso di "ideale continuità" tra le strutture Nido della Casa di Reclusione di Milano Bollate e ICAM, anche in collaborazione con la Casa-Famiglia Protetta e altri soggetti del territorio che operano in sinergia con i due istituti di pena, per garantire soprattutto la continuità del percorso progettuale e del sostegno complessivo a favore della diade madre/bambino.



Considerati i suddetti obiettivi specifici, il progetto dovrà avere un taglio trasversale che, pur nel rispetto delle differenze di assegnazione e costituzione, contempli il sostegno alla genitorialità, la tutela del minore, l'accesso ai servizi territoriali destinati ai minori, la fruizione dei sistemi di formazione scolastica e professionale anche per detenute madri nonché l'accompagnamento ad una maternità consapevole, valorizzando l'autonomia all'interno del rapporto mamma-bambino.

Per declinare in modo specifico quanto rappresentato in questo articolo, si rimanda alla Progetto di Massima (ALLEGATO 4) che si caratterizza quale descrizione degli elementi essenziali ed indicativi per orientare i partecipanti alla predisposizione della proposta progettuale.

ART. 6 – RISORSE DELLA CO-PROGETTAZIONE

Le risorse stimate per lo sviluppo delle attività oggetto della co-progettazione, per l'intera sua durata, sono:

- a) risorse pubbliche economiche messe a disposizione dal Comune per un importo massimo di € 300.000,00, (fuori campo applicazione IVA ex art. 2 c. 3 lett. a) del DPR 633/72), finanziata con fondi Legge n. 285 del 28 agosto 1997, per l'intera durata prevista della co-progettazione;
- b) risorse pubbliche messe a disposizione dal Comune, in termini di valorizzazione dei mezzi e personale comunale impiegato nelle attività progettuali, pari ad almeno il 10% dell'importo finanziato di cui alla lett. a);
- c) risorse aggiuntive messe a disposizione dall'Ente partner, in termini di risorse integrative, umane, economiche, beni immobili, attrezzature e/o servizi aggiuntivi, pari ad almeno il 10% dell'importo finanziato di cui alla lett. a);
- d) risorse aggiuntive messe a disposizione dal Partner Istituzionale, Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria (PRAP), attraverso la valorizzazione delle risorse umane dedicate, pari ad almeno il 50% dell'importo finanziato di cui alla lett. a).

Le risorse economiche di cui alla lettera a) rappresentano le risorse che il Comune mette a disposizione quale l'importo massimo rimborsabile per la gestione in partnership dei servizi, attività, interventi e manutenzioni oggetto della co-progettazione.

In particolare, le risorse di cui alla lettera a), la cui natura è riconducibile all'art. 12 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, assumono funzione esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione della funzione pubblica di produzione ed erogazione di servizi (Commissione UE - Comunicazione del 26.04.2006 COM (2006) 177; Decisioni del 28.11.2005 (Dec2005/2673/CE) e del 20.12.2011 (C/2011 9389 – 2012/21/UE).

Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato — alle condizioni e con le modalità stabilite dalla convenzione - solo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate dal soggetto selezionato per la realizzazione dei servizi e degli interventi co-progettati.

A consuntivo, quindi, l'importo potrà altresì subire riduzioni qualora il piano economico-finanziario rendicontato sia inferiore alle previsioni di spesa indicate.

Il Comune si riserva di ampliare o integrare i servizi e gli interventi nelle aree di co-progettazione fermo restando che il costo di tali ampliamenti e integrazioni non potrà comunque superare il 50%



del valore economico complessivo della co-progettazione originariamente previsto dalla convenzione.

Il Comune potrà prevedere l'erogazione di un acconto iniziale sul contributo in misura non superiore a metà dell'importo riconosciuto su base annuale e l'erogazione di successivi rimborsi sulla base dell'acquisizione di adeguata rendicontazione.

ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI ALLA CO-PROGETTAZIONE

Possono presentare la manifestazione di interesse gli Enti del Terzo Settore, come definiti dall'art. 4 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore", e coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente Avviso.

Gli Enti del Terzo Settore interessati potranno presentare la propria proposta progettuale sia in forma singola che aggregata (A.T.S., A.T.I., Consorzi ed altro).

Nel caso di raggruppamento è necessario essere già formalmente costituiti nella forma aggregata individuata prima della presentazione della propria candidatura, oppure al momento della presentazione delle candidature definire i componenti e presentare una dichiarazione di impegno a costituirsi in forma aggregata, costituzione formale che dovrà necessariamente avvenire prima della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione nella forma della convenzione.

ART. 8 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Al fine di potere instaurare un rapporto di partnership per la co-progettazione con il Comune di Milano, i soggetti partecipanti alla istruttoria devono essere in possesso, ai fini dell'ammissione, dei seguenti requisiti:

a) requisiti generali

- assenza di ogni condizione che possa determinare l'esclusione dalla presente procedura e/o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. In caso di forma aggregata temporanea o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 65, comma 2, del D.lgs. 31.03.2023 - n. 36, dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio. Il possesso dei requisiti viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le modalità ivi indicate utilizzando il modello di domanda di partecipazione (allegato 1) allegato al presente avviso;

b) requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione degli artt. 45 e ss. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117) ed avviato con Decreto Direttoriale M_Ips. 34 Registro Decreti. R. 0000561. 26.20.2021 del 23.11.2021. Le ONLUS, in attesa si chiarisca la disciplina, rimangono nel regime transitorio previsto dall'art. 101 del d.lgs. 117/2017. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento o consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle



lettere b), c) e d) dell'art. 65, comma 2, del D.lgs. 31.03.2023 - n. 36 dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio.

c) requisiti di capacità tecnico professionale:

- esperienza consolidata, almeno due anni, in relazione a progettualità e servizi coerenti con i contenuti specifici declinati nel “Progetto di Massima” (vedi Allegato 4), con l’indicazione della tipologia del relativo periodo di attività. In caso di raggruppamenti temporanei il requisito è dato dal complesso dei requisiti posseduti dai soggetti facenti parte del raggruppamento.

Non è ammesso l’avvalimento in quanto non compatibile con la natura della co-progettazione.

La mancanza di uno o più requisiti, comporterà la non ammissione della candidatura al presente avviso.

ART. 9 – MODALITA’ E FASI DELL’ISTRUTTORIA PUBBLICA

L'esame della documentazione amministrativa e la valutazione delle proposte progettuali verranno effettuati da una commissione tecnica appositamente costituita con determinazione dirigenziale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione.

La procedura si svolgerà in tre fasi distinte:

Fase A): individuazione dei soggetti con cui sviluppare le attività di co-progettazione.

La procedura indicata avrà carattere **selettivo ma non competitivo**: Saranno ammessi quali partner idonei per le attività di co-progettazione i soggetti che avranno raggiunto un punteggio non inferiore a 60/100 in sede di valutazione della proposta progettuale. La fase di individuazione potrà anche prevedere delle audizioni al fine di comprendere al meglio la coerenza tra gli obiettivi, le attività proposte e la concreta realizzabilità delle stesse.

Fase B): co-progettazione e redazione del progetto definitivo, in forma concertata, attraverso co-progettazione tra i responsabili del competente servizio dell’Area Territorialità e Sistema Integrato di Accesso ai Servizi Sociali e i responsabili di progetto dei soggetti idonei ammessi alla procedura. La procedura prenderà come base di lavoro il progetto che avrà ottenuto il punteggio più alto in sede di valutazione e si procederà alla sua discussione critica, alla definizione di variazioni e di integrazioni e alla definizione degli aspetti esecutivi, con particolare riferimento a: 1. modalità di realizzazione del progetto e coerenza tra obiettivi e azioni; 2. modalità di attuazione della governance della partnership pubblico privato; 3. disegno di valutazione degli interventi previa definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire; 4. modalità di revisione del progetto in relazione ai bisogni emergenti in corso di gestione; 5. definizione di dettaglio del piano economico con particolare riferimento al valore delle diverse attività implementate.



Fase C): stipula della convenzione, elaborata in accordo con il/i soggetto/i partner progettuale. La convenzione avrà come allegati parte integrante e sostanziale il progetto definitivo ed il piano economico definitivo, previa approvazione degli atti della procedura con determinazione dirigenziale del Direttore dell'Area Territorialità e Sistema Integrato di Accesso ai Servizi Sociali.

Il Comune si riserva in qualsiasi momento:

- di chiedere al partner la ripresa del Tavolo di coprogettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di attività, alla luce di modifiche/integrazioni o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite del 50% del valore economico complessivo della co-progettazione originariamente previsto. È, in ogni caso, prevista almeno un'apertura semestrale del Tavolo di co-progettazione per la definizione del piano operativo ed economico annuale;
- di disporre la cessazione delle attività e interventi, con preavviso di almeno tre mesi, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche da eventuale sopravvenuta nuova normativa, da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, nonché da minori risorse finanziarie.

ART. 10 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DEL PROGETTO

L'istanza di partecipazione dovrà pervenire, esclusivamente tramite PEC – Posta Elettronica Certificata, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 agosto 2024 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: pss.legge285@pec.comune.milano.it riportando nell'oggetto: CO-PROGETTAZIONE E COGESTIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO ISTITUZIONALE "UN NIDO OLTRE I CONFINI: INTERVENTI A TUTELA DELLA MATERNITA' RISTRETTA E DEI MINORI".

In caso di forma aggregata, l'invio, tramite un'unica PEC, sarà a cura del solo soggetto capofila che raccoglierà la documentazione necessaria dagli altri partner.

Non saranno prese in considerazione le domande o la documentazione trasmessa con modalità diverse da quelle indicate o inviate da indirizzi e-mail ordinari o pervenute oltre il termine a pena di inammissibilità.

L'istanza dovrà contenere due cartelle:

- A. "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", che dovrà contenere la documentazione amministrativa del soggetto proponente come meglio specificato di seguito.
- B. "PROPOSTA PROGETTUALE", che dovrà contenere il progetto del soggetto proponente come meglio specificato di seguito.

A - Documentazione amministrativa

Domanda di partecipazione, patto di integrità e dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 redatta come da format 1 e compilata in ogni sua parte (ALLEGATO 1)

A pena di esclusione, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal legale rappresentante del soggetto; la domanda può essere firmata



anche da un procuratore del legale rappresentate ed in tal caso deve essere allegata copia conforme della relativa procura anch'essa firmata digitalmente.

Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità, in corso di validità, del/la legale rappresentante dell'Ente o, in caso di procura, del procuratore.

In caso di forma aggregata, ciascun soggetto che ne fa parte dovrà compilare la domanda di partecipazione, il patto di integrità e le dichiarazioni di cui sopra. Tale documentazione dovrà essere inserita nella "documentazione amministrativa" e trasmessa dal solo ente capofila della forma aggregata, via PEC.

In caso di partecipazione in forma aggregata dovrà essere presentata apposita dichiarazione – ALLEGATO 1.bis – che dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti del raggruppamento.

È consentita la presentazione di domanda di partecipazione e offerte anche da parte di enti che devono ancora costituirsi in raggruppamenti. In tal caso dovrà essere presentato impegno di costituzione dell'ATS/ATI, sottoscritto da tutti i/le rappresentanti legali degli enti, che dovrà avere lo stesso contenuto e forma dell'impegno del costituendo ATI/ATS.

Nel caso in cui gli atti della procedura siano sottoscritti dal procuratore, quest'ultimo dovrà presentare, pena l'esclusione, copia della procura.

In caso di assenza delle dichiarazioni suindicate il Comune, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i., ne richiederà l'integrazione assegnando al soggetto partecipante alla procedura ad evidenza pubblica un termine congruo, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il partecipante è escluso dalla procedura. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

B - Proposta progettuale

La proposta progettuale dovrà essere sottoscritta digitalmente dal/dalla Legale Rappresentante dell'Organizzazione partecipante alla procedura di co-progettazione e dovrà essere redatta utilizzando il FORMAT predisposto dal Comune (ALLEGATO 2).

Nel caso di forma aggregata temporanea e di consorzio di cui all'art. 65 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, gli allegati costituenti la proposta progettuale, dovranno essere prodotti in forma congiunta e dovranno essere sottoscritti da tutti i Legali rappresentanti degli ETS associati/consorzati.

Nel caso in cui venga presentato atto notarile di forma aggregata, la proposta progettuale può essere sottoscritta dal solo capogruppo.

La proposta progettuale dovrà contenere tutti gli elementi di valutazione e dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando il modello predisposto (ALLEGATO 2). Si precisa che informazioni diverse rispetto a quelle richieste nel presente Avviso non saranno prese in considerazione nella valutazione della proposta progettuale.

La proposta progettuale, così come contenuto nel FORMAT (ALLEGATO 2), dovrà essere articolata nel modo seguente:



A - Conoscenza e legame con il contesto territoriale di riferimento.

*A partire da un'attenta analisi del contesto, si illustrino gli elementi di conoscenza, contatto e di collaborazione attiva con il contesto locale di riferimento, al fine di testimoniare un radicamento già consolidato o l'esplicita volontà di investimento e di lavoro integrato rispetto a questo territorio e rispetto ai contenuti specifici del progetto di massima di cui all'articolo 5 del presente Avviso e di cui all'ALLEGATO 4) - **Totale indicativamente max 1500 parole di cui:***

- A.1 Analisi del contesto - **max 500 parole;**
- A.2 Esperienza maturata e progetti realizzati nel contesto- **max 1000 parole.**

B - Rispondenza tecnico professionale

*A partire da una puntuale descrizione della storia del soggetto proponente, si illustrino gli elementi esperienziali e professionali a testimonianza dell'effettivo possesso di quanto richiesto dal progetto di massima di cui all'articolo 5 del presente Avviso e di cui all'ALLEGATO 4 - **Totale indicativamente max 1500 parole di cui:***

- B.1 Precedenti esperienze nell'ambito di servizi e interventi attinenti ai contenuti del progetto di massima anche al di fuori del contesto territoriale del Comune di Milano – **max 500 parole;**
- B.2 Profili professionali, specifiche qualifiche e competenze presenti all'interno dell'organizzazione e coerenti con i contenuti del progetto di massima– **max 500 parole;**
- B. 3 Esperienze di rete e di collaborazioni già attive sul tema indicato dal programma o che il soggetto candidato a divenire partner dichiara di poter attivare- **max 500 parole.**

C - Modalità operative

*A partire dagli obiettivi e dalle indicazioni relative alle azioni richiamate nel progetto di massima di cui all'articolo 5 del presente Avviso e di cui all'ALLEGATO 4, si illustrino la strategia generale e il modello di intervento che si intende attivare. A seguire, per ognuna delle Azioni indicate nel Progetto di Massima, si declinino le modalità operative e le scelte organizzative che si intendono attivare per dare concretezza e attuazione agli interventi - **Totale indicativamente max 2000 parole di cui:***

- C.1 Strategia generale e modello di intervento che si intende attivare- **max 500 parole;**
- C.2.1 modalità operative, scelte organizzative, proposte innovative per attuare i contenuti minimi richiesti per l'attuazione dell'Area 1 - **max 1500 parole.**

D - Piano Economico

*Sulla base degli elementi indicati nel progetto di massima di cui all'articolo 5 e all'ALLEGATO 4, si declini un piano economico a sostegno dell'attuazione di quanto richiesto e di piena finalizzazione delle risorse pubbliche che il Comune riconosce quale compensazione delle attività oggetto di co-progettazione - **Totale indicativamente max 1000 parole di cui:***

- D.1 Elaborazione della proposta di Piano Economico utilizzando il foglio di Excel FORMAT Piano Economico (ALLEGATO 3) da cui si possa desumere in modo inequivocabile la finalizzazione delle risorse pubbliche indicate per ogni azione e per ogni voce di costo;
- D.2 Descrizione a commento del Piano economico di cui al punto precedente per meglio esplicitare la finalizzazione delle risorse pubbliche indicate per ogni azione - **max 500 parole;**

- D.3 Descrizione e quantificazione delle risorse messe a disposizione dall'Ente partner e funzionali alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alla valorizzazione delle risorse umane e dei mezzi impiegati - **Max 500 parole;**

In sede di valutazione delle proposte progettuali, la commissione tecnica di valutazione potrà, in caso di necessità, richiedere, tramite PEC, precisazioni ed integrazioni rispetto alla documentazione presentata, indicando un congruo tempo per il riscontro.

ART. 11 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

La valutazione della proposta progettuale sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

- **PROPOSTA PROGETTUALE max 100 punti (90 sulla dimensione qualitativa e 10 sulla dimensione economico finanziaria);**

DESCRIZIONE DEI CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
Conoscenza e legame con il contesto territoriale di riferimento:	
Analisi del contesto	5
Esperienza maturata e progetti realizzati nel contesto	10
Rispondenza tecnico professionale:	
Precedenti esperienze nell'ambito di servizi e interventi attinenti ai contenuti del progetto di massima anche al di fuori del contesto territoriale del Comune di Milano;	15
Profili professionali, specifiche qualifiche e competenze presenti all'interno dell'organizzazione e coerenti con i contenuti del progetto di massima	15
Esperienze di rete e di collaborazioni sul tema indicato dal programma o che il soggetto candidato a divenire partner dichiara di poter attivare	5
Modalità operative:	
Strategia generale e modello di intervento	15
Modalità operative e scelte organizzative per attuare i contenuti minimi richiesti per le azioni progettuali indicati	10
Completezza della proposta progettuale	15
Piano economico:	
Finalizzazione delle risorse pubbliche indicate per ogni azione e per ogni voce di costo	5
Entità, coerenza e finalizzazione delle risorse valorizzate e messe a disposizione del partner per azioni di sistema e per le attività di governance	5

In relazione agli elementi della Proposta progettuale presentata, la Commissione Tecnica procederà all'attribuzione di un giudizio in corrispondenza di ciascun elemento e all'assegnazione di un punteggio, come indicato nella tabella seguente.



SCALA DI VALUTAZIONE	
Giudizio	% punteggio
Non valutabile	0%
Parzialmente adeguato	30%
Sufficiente	60%
Discreto	70%
Buono	80%
Ottimo	100%

Il punteggio finale relativo alla proposta è dato dalla somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione ai singoli elementi.

Le proposte progettuali saranno valutate sulla base e secondo l'ordine dei criteri sopra elencati.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere all'individuazione del soggetto per la co-progettazione anche in presenza di una sola proposta purché essa sia ritenuta valida e congruente con l'oggetto della presente istruttoria ed abbia raggiunto **il punteggio minimo di 60/100.**

L'esito della presente istruttoria sarà approvato con apposito provvedimento e pubblicato sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it nella sezione Bandi e gare/Avvisi/Esiti, nonché all'Albo Pretorio on line.

Il risultato diverrà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e i controlli sui requisiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 12 – CO-PROGETTAZIONE

Successivamente alla scelta del/dei soggetto/i partner secondo i criteri di cui al precedente articolo sarà convocato il Tavolo di co-progettazione con il mandato di procedere alla realizzazione della fase B) di cui al precedente art. 9.

Essa consiste nella discussione critica del progetto presentato dal soggetto qualificatosi con il punteggio più elevato e nella eventuale definizione di variazioni e integrazioni coerenti con le finalità del presente avviso, in accordo con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, anche in relazione ai contenuti del Piano di Sviluppo del Welfare, nonché alla definizione degli aspetti esecutivi, di integrazione con il territorio.

Congiuntamente alla definizione finale del progetto si procederà all'approvazione del budget di progetto, nel quale saranno evidenziate le fonti di finanziamento delle attività messe a disposizione dal Comune e dal soggetto co-progettante in termini di valorizzazione.

La co-progettazione si conclude con il progetto definitivo e il piano economico – che costituiranno ALLEGATI parte integrante della convenzione che verrà stipulata tra Comune di Milano e il/i soggetto/i individuato/i quali partner.

ART. 13 - CONVENZIONI

La procedura di istruttoria pubblica di co-progettazione si conclude con la stipula, in forma di convenzione, dell'accordo procedimentale di collaborazione ai sensi dell'Art. 11 della L. 12 agosto



1990 n. 241 e dell'art. 119 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, definito nella fase C della Procedura di cui all'art. 10 del presente Avviso, che regolerà i rapporti tra il Comune e il/i soggetto/i partner.

A tal fine il Comune inviterà il/i soggetto/i partner a:

- produrre, nel caso in cui il partner individuato sia una forma aggregata temporanea di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, il relativo atto costitutivo;
- presentare polizza assicurativa RCT/RCO con i massimali che saranno richiesti al termine della co-progettazione;
- costituire garanzia all'adempimento degli impegni assunti nella convenzione.

Ai fini della stipula della convenzione saranno effettuati i controlli sui requisiti di onorabilità e capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione in analogia a quanto previsto dai controlli sui requisiti di ordine generale di cui al Libro II - titolo IV - Capo II del D.Lgs. 36/2023.

La convenzione avrà i seguenti elementi:

1. durata del partenariato;
2. impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte;
3. il quadro economico complessivo;
4. garanzie e coperture assicurative richieste agli ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
5. eventuale fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a carico degli ETS a garanzia degli impegni assunti;
6. le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS;
7. modalità di gestione collaborativa dell'intervento ed il sistema di governance della co-progettazione (cabina di regia, incontri periodici);
8. i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
9. le modalità di rimborso spese/pagamenti, comprese le modalità per l'erogazione di anticipi delle risorse economiche;
10. i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della coprogettazione;
11. la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della disciplina vigente;
12. il sistema di monitoraggio delle attività;
13. le modalità di valutazione dell'impatto sociale. Allegati, parte integrante della convenzione, saranno il Progetto definitivo e il Piano economico, risultato del Tavolo di coprogettazione.

Il soggetto co-progettante è obbligato alla stipula della relativa convenzione. Qualora, senza giustificati motivi, esso non adempia a tale obbligo, il Comune di Milano potrà dichiararne la decadenza dall'accordo di collaborazione per la co-progettazione e co-gestione delle azioni, addebitandogli spese e danni conseguenti.

È vietato cedere anche parzialmente l'accordo di collaborazione, pena l'immediata risoluzione della relativa convenzione e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Milano.



ART. 14 – ONERI DIVERSI A CARICO DEL PARTNER

Nella gestione del progetto il/i partner si impegna/no a svolgere le attività secondo quanto definito dal progetto esito dell'accordo procedimentale successivo alla fase di co-progettazione e allegato alla convenzione.

Il partner dovrà inoltre:

- assumere tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale coinvolto nel progetto;
- sollevare il Comune con riferimento a tutto il personale coinvolto nel progetto, da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contribuzioni, assicurazioni e in generale da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri;
- comunicare al Comune, prima dell'inizio delle attività, l'elenco nominativo del personale, precisando le mansioni affidate e le ore di lavoro contrattuali;
- assicurare che il personale che sarà utilizzato per le attività co-progettate, sia in regola con le norme di igiene e sanità: in particolare il partner dovrà predisporre i controlli sanitari previsti dalla vigente normativa;
- comunicare al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nelle attività del progetto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;
- predisporre gli strumenti di monitoraggio coerenti con il disegno di valutazione definito in sede di co-progettazione;
- rispettare le norme nazionali sulla raccolta e conservazione dei dati personali, provvedendo alla nomina di un Responsabile del trattamento dei dati;
- provvedere alla formazione e aggiornamento del personale sia per quanto attiene la formazione obbligatoria che con riferimento a quella connessa con le attività della co-progettazione;
- rendersi responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

ART. 15 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Le spese dovranno essere rendicontate secondo le indicazioni fornite e le scadenze previste dal Comune di Milano. Verrà rimborsato quanto effettivamente rendicontato e riconosciuto e non saranno ammesse spese che non siano strettamente correlate al progetto.

I pagamenti avverranno previa presentazione di richiesta di erogazione di contributo (corredata dalla relativa rendicontazione delle spese sostenute) secondo le modalità definite all'interno della convenzione e coerenti con le indicazioni relative alle modalità di rendicontazione dello specifico canale di finanziamento.

I soggetti selezionati si assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente, in particolar modo dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217.



ART. 16 - ASSICURAZIONI

Il partner assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose, per fatto proprio o dei propri dipendenti e collaboratori, anche esterni, derivanti dalle attività ad esso affidate nella realizzazione del progetto, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità e obbligazione nei confronti di terzi.

A tal fine dovrà stipulare idonea assicurazione contro i rischi della responsabilità civile per eventuali danni che dovessero derivare a persone o cose in dipendenza dalle attività del progetto. Prima della stipulazione della convenzione dovrà essere prodotta al Comune copia della polizza di responsabilità civile stipulata dal partner.

ART.17 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il partner è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori previsti dal D.lgs. 81/2008.

Il partner, oltre che alla sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area dove si svolgono le attività previste dalla coprogettazione: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

ART.18 - RESPONSABILE TECNICO/A

Il soggetto selezionato dovrà fornire all'amministrazione procedente, almeno 3 giorni prima dell'avvio delle attività di co-progettazione, il nominativo e i recapiti telefonici (fisso e cellulare) del/la Responsabile tecnico/a che interverrà nella successiva fase di co-progettazione e gestione del progetto. Il/La Responsabile Tecnico/a dovrà essere autorizzato/a, sin dall'inizio dell'attività di co-progettazione, a partecipare agli incontri di co-progettazione in nome e per conto dell'Ente di appartenenza ovvero dell'A.T.I./A.T.S. a tale scopo costituita collaborando con le/i referenti comunali e gli altri Enti coinvolti nell'attuazione delle singole attività.

ART. 19 - AVVERTENZE

La presentazione della domanda di partecipazione e la relativa proposta progettuale costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nell'avviso e nei suoi allegati con rinuncia ad ogni eccezione.

Il Comune di Milano si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura o di prorogarne la data di scadenza ove lo richiedano motivate esigenze pubbliche, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Il Comune di Milano si riserva la facoltà di non individuare un partner, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

La partecipazione alle fasi dell'istruttoria pubblica (in particolar modo, fase B di cui all'art. 10) dovrà essere svolta a titolo gratuito dal soggetto selezionato.

Nel caso in cui, all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali, non fosse possibile procedere alla stipula della convenzione di cui alla fase C di cui all'art. 10, il soggetto



selezionato non potrà pretendere in relazione alla partecipazione alla fase B, che riveste natura endoprocedimentale ed istruttoria.

ART. 20 - INFORMAZIONI

Gli/le interessati/e possono prendere visione ed estrarre copia dell'Avviso e degli allegati della presente istruttoria pubblica consultando il sito: www.comune.milano.it – Servizi online - Bandi e Gare – Bandi Aperti -Avvisi.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune di Milano; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di forma aggregata temporanea, consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata all'Ente capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

ART. 21 - CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente all'indirizzo PEC pss.legge285@pec.comune.milano.it, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima nella suddetta pagina internet di pubblicazione dell'Avviso, in apposito file "FAQ" in costante aggiornamento. L'ultimo aggiornamento relativo alle domande ed alle risposte sarà effettuato il giorno 23 agosto 2024 (entro le ore 12.00).

ART. 22 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra Comune di Milano e i partecipanti al presente avviso si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC pss.legge285@pec.comune.milano.it all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione presentata.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai soggetti nell'ambito del presente avviso saranno trattati conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) e alla normativa nazionale (d.lgs. 196/2003 e s.m.i.) esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l'eventuale stipula e gestione della convenzione e sotto la responsabilità del Comune di Milano. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Milano.



Comune di
Milano

Direzione Welfare e Salute

Area Territorialità e Sistema Integrato di Accesso ai Servizi Sociali

ART. 24 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 si informa che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Tiziana Cipolla – Area Territorialità e Sistema Integrato di Accesso ai Servizi Sociali - Direzione Welfare e Salute del Comune di Milano.

ART. 25 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate nella premessa.

- ALLEGATO 1 – FORMAT Domanda di partecipazione, patto di integrità e dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- ALLEGATO 1bis – FORMAT Dichiarazione partecipazione forma aggregata
- ALLEGATO 2 – FORMAT Proposta Progettuale
- ALLEGATO 3 – FORMAT Piano Economico
- ALLEGATO 4 – Progetto di massima

**Il Direttore dell'Area Territorialità e Sistema Integrato di Accesso ai Servizi Sociali
Dott.ssa Cristiana Benetti Alessandrini**